

FINALMENTE LIBERI ?

Il Presidente Conte con il DPCM del 10 aprile 2020 ha emanato altre misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha recepito queste misure nella sua ordinanza del 15 aprile 2020.

Il DPCM 10/04/2020 e il decreto del Presidente della provincia di Trento si appoggiano sui decreti precedenti e regolano in linea generale la "libertà" di movimento delle persone e dell'esercizio di varie attività.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Il DPCM 10 aprile ha permesso l'apertura di negozi per vestiti di bambino e neonati e negozi di libri. Nella provincia di Trento questi negozi devono rimanere chiusi; così dispone il decreto del 15.04.2020. Il decreto del Presidente della provincia di Trento ordina:

a) che, dal giorno 14 aprile 2020 al giorno 3 maggio 2020, non sia consentito sul territorio provinciale il commercio al dettaglio in sede fissa di vestiti per bambini e neonati e di libri, ferma restando la possibilità, secondo quanto espresso in premessa, di effettuare il commercio di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono.

Come ulteriore restrizione il Presidente della Provincia di Trento ordina:

b) che, dal giorno 14 aprile 2020 al giorno 3 maggio 2020, sul territorio provinciale, il commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria sia ammesso esclusivamente all'intero delle attività di vendita di prodotti alimentari e di tabaccai e di esercizi che effettuano commercio al dettaglio .di giornali, riviste periodici, fermo restando la possibilità, secondo quanto espresso in premessa, di effettuare il commercio di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono.

ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

Quanto descritto nel "Contor informa" del 07 aprile è prorogato fino al 03 maggio 2020: l'accesso ai negozi alimentari è consentito soltanto con l'utilizzo di mascherine e guanti monouso. I guanti monouso sono messi a disposizione del cliente da parte del negozio. Le manopole dei carrelli e i manici dei cestini devono essere disinfettati dopo ogni utilizzo da parte dei clienti. Al posto di mascherine è consentita la copertura di naso e bocca con un indumento e in assenza di guanti è sufficiente l'utilizzo di soluzione disinfettante per l'igiene delle mani.

Chi lavora nella vendita di generi alimentari deve indossare Mascherina a guanti.

ATTIVITÀ ALL'APERTO

Il decreto del Presidente della provincia di Trento ordina:

c) che dal giorno 14 aprile 2020 le attività produttive che si svolgono esclusivamente all'aria aperta, senza la necessità che per la preparazione delle attività sia necessaria la compresenza di più persone in un ambiente chiuso, siano ammesse, previa comunicazione al Presidente della Provincia, anche se non rientranti tra le attività consentite ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020;

d) che, ai sensi dell'articolo 2, comma 10 del DPCM 10 aprile 2020; per lo svolgimento delle attività produttive che si svolgono all'aria aperta previste dalla lettera c) o comunque consentite ai sensi dell'allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020 sia necessario il rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del

Virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali e il rispetto delle norme di carattere generale previste dall'Allegato 4 del DPCM 10 aprile 2020, il Presidente della Provincia sentito il Commissario del Governo, può inibire la prosecuzione di tali attività quando si ravvisa il mancato rispetto delle necessarie norme di sicurezza.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE AL CHIUSO

e) che dal 14 aprile 2020 sia ammesso lo svolgimento di attività produttive e attività di cantiere al chiuso non rientranti tra quelle ammesse ai sensi del DPCM 10 aprile 2020, limitatamente alle operazioni che possono essere svolte senza la compresenza di più persone presso il medesimo impianto produttivo o cantiere o alle operazioni che possono essere svolte da più persone che, pur operando presso il medesimo impianto produttivo o cantiere, svolgono la propria attività in locali separati. Anche qui ci vuole la comunicazione al Presidente della Provincia.

Nell'attività che non rientrano tra quelle consentite ai sensi del DPCM 10 aprile 2020 non può comunque essere impiegato personale con contratto di lavoro dipendente.

ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

Fino al 03 maggio 2020 l'accesso ai negozi alimentari è consentito soltanto con l'utilizzo di mascherine e guanti monouso. I guanti monouso sono messi a disposizione del cliente da parte del negozio. Le manopole dei carelli e i manici dei cestini devono essere disinfettati dopo ogni utilizzo da parte dei clienti. Al posto di mascherine è consentita la copertura di naso e bocca con un indumento e in assenza di guanti è sufficiente l'utilizzo di soluzione disinfettante per l'igiene delle mani.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Dal giorno 14 aprile 2020 al giorno 3 maggio, per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea, sia necessario l'utilizzo della mascherina ovvero per le persone non in possesso di mascherina, l'utilizzo di altro indumento adeguato a copertura di naso e bocca.

PROROGA ALTRE RESTRIZIONI

Le altre restrizioni sono prorogate fino al 03 maggio:

- percorsi ciclabili chiusi
- parchi pubblici chiusi
- panchine pubbliche occupate soltanto da una persona
- negozi alimentari chiusi nei giorni di domenica e festivi
- scuole e servizi educativi chiusi

SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI DOMICILIO O RESIDENZA

Fino al 03 maggio 2020 oltre ai spostamenti già consentiti in precedenza ora sono anche permessi quelli necessari alla cura dell'orto, se tali spostamenti sono effettuati all'interno del comune in cui la persona fisica si trova, nonché quelli necessari al conferimento, con ogni mezzo, dei rifiuti agli idonei Centri di raccolta differenziata comunali.

SUSSIDI E FINANZIAMENTI

Va ricordato che per questioni di finanziamento bisogna rivolgersi sempre direttamente alla propria banca. Quali sono allora le agevolazioni previste?

Rinvio delle rate

Con una semplice domanda e relativa autocertificazione l'imprenditore chiede alla propria banca il rinvio delle rate del mutuo, fino ad un massimo di 24 rate mensili.

Il Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini" ha esteso la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà (di cui all'art. 2, comma 475, della l. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l'acquisto della prima casa anche ai

lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Fondo di garanzia

Il DL 8.4.2020 n. 23 reca alcune misure volte, fino al 31.12.2020, a facilitare il processo e ad incrementare il volume di concessione di finanziamenti alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all'esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia per le PMI.

In particolare:

- l'art. 13 del DL 23/2020 introduce alcune norme derogatorie all'ordinaria disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI; il fondo garantisce i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese. Previa autorizzazione della Commissione europea, viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta e in alcuni casi anche fino al 100%
- l'art. 1 del DL 23/2020 attribuisce a SACE spa la possibilità di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a fronte di finanziamenti da questi erogati alle imprese con sede in Italia e che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

Finanziamenti veloci fino a 25.000,00 euro

Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo non superiore a 25.000,00 euro (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario) viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell'importo finanziato (previa autorizzazione della Commissione europea), purché:

- il finanziamento preveda l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbia una durata fino a 72 mesi;
- il soggetto finanziatore che richiede la garanzia applichi un tasso di interesse (o, nel caso di riassicurazione, un premio complessivo di garanzia) *“che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento”*.

Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000,00 euro, viene previsto anche un *iter* procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo.

Cordiali saluti

CONTOR



Dr. Werner Teutsch

Questa circolare è un'offerta non vincolante di informazioni e serve a scopi informativi generali. Non costituisce una consulenza legale, fiscale o di gestione aziendale. Contor non è responsabile dell'accuratezza, dell'attualità e della completezza delle informazioni. In conformità con l'ordinanza sulla protezione dei dati personali, vi informiamo che, nell'ambito delle nostre attività, vi invieremo circolari non vincolanti e liste di scadenza, in cui vi informeremo sulle novità in materia di diritto fiscale e commerciale, nonché sulle scadenze e gli obblighi fiscali. Se in futuro non desiderate più ricevere tali informazioni da noi, potete opporvi al ricevimento in qualsiasi momento inviando un messaggio a info@contor.it.